

**“LA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO lede la dignità umana, genera ritrosia e vergogna, se non affrontata conduce alla emarginazione ed alla povertà.
Il sovra indebitamento è un contenitore di disperazione e, se non risolto genera comportamenti illeciti”**

BREVE GUIDA OPERATIVA

Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) sono disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014 e sono espressamente richiamati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) approvato con Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ed entrato pienamente in vigore lo scorso 15 luglio (in precedenza svolgevano le proprie funzioni in base alla legge 3/2012).

La funzione degli OCC è di particolare rilevanza nel contesto economico attuale, caratterizzato da sempre più frequenti situazioni di criticità nel far fronte a obbligazioni assunte da parte di piccoli imprenditori, commercianti e consumatori/famiglie che versano in situazioni di sovraindebitamento.

In concreto, il debitore, non soggetto ad altre procedure concorsuali, può, secondo i casi, rivolgendosi ad un OCC, avviare la procedura di ristrutturazione dei crediti del consumatore, la procedura di concordato minore, la procedura di liquidazione controllata del patrimonio o la procedura prevista per i debitori incapienti.

A seguito della presentazione della domanda, l'OCC nomina uno o più gestori (professionisti iscritti in apposito elenco) che avranno il compito di predisporre una relazione, sulla base della documentazione presentata dal debitore, in merito al piano/proposta da presentare in Tribunale.

Presupposto per accedere al servizio è il **sovraindebitamento**, definito dal CCII come lo **stato di crisi** (lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) **o di insolvenza** (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del debitore unitamente al presupposto **di incolpevolezza e di meritevolezza**.

COSA FARE PER AVANZARE UN'ISTANZA

Verifica preliminare

L'OCC La rinascita degli onesti effettua una preliminare e gratuita verifica dei presupposti per accedere alle procedure di esdebitazione relative al CCII.

In linea generale gli incontri avvengono **su prenotazione** il mercoledì pomeriggio o il giovedì mattina presso i locali della Città Metropolitana di Torino in corso Inghilterra n. 7 concordandolo ad uno di questi recapiti della segreteria dell'OCC:

- a) **Comune di Villastellone** 011 961.4111
e-mail info@comune.villastellone.to.it
- b) **Sportello Sovraindebitamento** 011 861.6029
e-mail sovraindebitamento@cittametropolitana.torino.it

All'appuntamento si prega di presentarsi con il **questionario debitamente compilato** che verrà fornito via e-mail dalle segreterie dell'OCC o scaricabile dal sito dell'OCC www.larinascitadeglionesti.it e preferibilmente con una **relazione scritta** nella quale siano descritte le cause del sovra indebitamento.

- **In caso di valutazione positiva** vi sarà la possibilità di avviare la procedura con la sottoscrizione dell'istanza che verrà successivamente fornita dal Referente dell'OCC e che dovrà essere restituita firmata unitamente alla copia del bonifico, che verrà effettuato a favore del Comune di Villastellone quale fondo spese, pari a € 400,00 per i consumatori, a € 600,00 per gli imprenditori/società e a € 500,00 per gli incapienti indicando come causale "acconto OCC per pratica (nome e cognome o ragione sociale)" con una delle seguenti modalità:
 - 1) con bonifico bancario bancario sul conto intestato al Comune di Villastellone, accesso presso Cassa di Risparmio di Fossano IBAN IT 63 F 06170 31180 00000 1501865
 - 2) Presso la postazione POS del Comune di Villastellone
 - 3) Bollettino postale sul c/c n 31027105 intestato a Tesoreria del Comune di Villastellone

Si precisa che

- gli importi sul questionario possono "essere approssimativi" in quanto le informazioni richieste sono infatti destinate ad una **prima valutazione di ammissibilità**.
E' importante quindi **"dire tutto e dire tutta la verità"**
Nel corso delle diverse procedure, infatti, ogni problema può essere affrontato e risolto, se conosciuto. Se, invece, emergono elementi che erano stati tenuti nascosti, il debitore può veder revocato il provvedimento a suo favore e rendere vano ogni sforzo, correndo anche il rischio di commettere reato.
- che l'istanza e il pagamento dell'acconto avverranno successivamente al primo incontro di ammissibilità alla procedura
- che è fatto obbligo all'organismo di formulare un preventivo del compenso, a norma del DM 202 del 14/09/2014 che dovrà essere accettato dal sovra indebitato
- che il compenso previsto sarà calcolato sulla base di quanto autocertificato dall'istante ed è soggetto a verifica in fase di accertamento delle poste attive e passive dichiarate.

CHI PUO' ACCEDERE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento:

- Imprese minori;
- Imprese agricole;
- Imprese start up innovative;
- Consumatori/consumatrici;
- Professionisti/e, artisti/e o lavoratori/lavoratrici autonomi/e;

Le **imprese minori** devono adempiere le seguenti condizioni:

1. Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l'impresa non deve aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a € 300.000,00
2. Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l'impresa non deve avere realizzato ricavi lordi superiori a € 200.000,00 all'anno.
3. l'impresa deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, inferiore a € 500.000,00

Le **imprese agricole** sono quelle imprese che svolgono le attività agricole definite dall'art. 2135 codice civile

Le **imprese start-up innovative** sono le imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge e sono iscritte nella sezione speciale del registro imprese.

I/Le **consumatori/consumatrici** sono le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci/e di una società in accomandita semplice, società in nome collettivo o società in accomandita semplice per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali.

I **liberi professionisti/e, artisti/e oppure lavoratori/lavoratrici autonomi/e** sono coloro che non svolgono attività di impresa.

L'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento **non è ammissibile** quando il debitore/la debitrice:

- è soggetto/a o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- ha presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

I **membri della famiglia** possono presentare congiuntamente una domanda all'Organismo di sovraindebitamento se la crisi è riconducibile ad un'origine comune. Per membri della famiglia si intendono: coniuge, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo grado, parte dell'unione civile e convivente di fatto ai sensi delle disposizioni di legge.

Rientrano inoltre nella categoria in questione :

- ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE ex art. 14 e ss. c.c.;
- FONDAZIONI RICONOSCIUTE ex art. 14 e ss. c.c.;
- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ex art. 36 e ss.c.c.;
- COMITATI ex art. 39 e ss.c.c.;
- ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ex legge n. 226/1991;
- ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ex legge n. 383/2000;
- ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE ex art. 28 legge n. 287/1991 e ex legge n. 383/2000;
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE dilettantistiche ex legge n. 398/1991;
- ENTI LIRICI ex d.lgs. 367/1996;
- ONLUS ex d.lgs. n. 460/1997;
- CENTRI DI FORMAZIONE professionali ex legge n. 845/1978;
- ISTITUTI DI PATRONATO ex legge n. 152/2001 e d.p.r. n. 1017/1986;
- IMPRESE SOCIALI di cui al d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006.

LA NORMATIVA

La normativa e il regolamento dell'OCC possono essere scaricati dal sito www.larinascitadeglionesti.it

PERCHE' IL COMUNE quale "ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI"

Il sovra indebitamento è un fenomeno sociale che riguarda larghe fasce della popolazione e come tale va affrontato

- I Comuni, con la Legge quadro sui servizi sociali, hanno già un modello di Welfare municipale entro cui inserire la tutela del sovra indebitato
- I Comuni sono la prima porta di accesso della rete del sistema di divulgazione della Legge sul sovra indebitamento
- I Comuni non hanno scopo di lucro e possono abbattere al massimo i costi previsti per l'accesso al servizio
- I Comuni possono dilazionare i compensi previsti dalla Legge
- I Comuni hanno costituito una rete di ascolto in grado di valutare, in modo gratuito, i requisiti di accesso alla normativa
- I Comuni sono autorizzati dal Ministero della Giustizia alla stessa stregua degli altri Enti Pubblici, hanno al loro interno Professionisti indipendenti, Commercialisti ed Avvocati iscritti agli Ordini, che osservano tutte le regole previste dalla normativa
- L'art 13 del TUEL attribuisce ai Comuni il compito di svolgere "servizi alla persona e alla Comunità

LE FAMIGLIE, a causa di eventi non riconducibili alla loro volontà, non riescono a soddisfare le esigenze primarie dei propri figli ed agiscono in stato di necessità e bisogno. Il reddito percepito è insufficiente e cominciano a contrarre debiti per pagare debiti precedenti. Sono a rischio di usura ed in balia di un sistema che li pone sempre più ai margini.

LE IMPRESE, a causa di una forte contrazione dei fatturati e/o dei ritardi nei pagamenti dei loro crediti, non riescono a fare fronte agli impegni. Ritardano i pagamenti, cominciano a non pagare il fisco prima e i dipendenti dopo ed infine sono costrette a chiudere e le persone perdono il posto di lavoro.